



# COMUNE DI LONGI

PROVINCIA DI MESSINA

## ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 07 Reg. DEL 08 FEBBRAIO 2017**

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIATTAFORMA CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO. ULTERIORI DIRETTIVE.**

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** il giorno **OTTO** del mese di **FEBBRAIO** dalle ore **13,20'** alle ore **13,40'** nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE	PRESENTI	ASSENTI
1. LAZZARA Alessandro - Sindaco	X	
2. PIDALA' Nino Martino - Assessore		X
3. LAZZARA Stefania - Assessore		X
4. CARCIONE Francesco - Assessore	X	
5. SMIRIGLIA Salvatore - Assessore	X	

- ◆ Presiede il Sindaco Dott. Lazzara Alessandro.
- ◆ Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Natoli Scialli Maria.
- ◆ Non sono intervenuti gli Assessori Pidalà Nino Martino e Lazzara Stefania.

### LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata proposta di deliberazione n. 08 del 08 FEBBRAIO 2017;
- Considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti di cui all'art. 12, comma 1 della L.R. 11.12.1991 n. 48, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i.
- Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
- Visto l'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente,

### DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta di cui in premessa che unitamente ai pareri su di essa apposti fa parte integrante del presente provvedimento.
- 2) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente immediatamente esecutiva.



# COMUNE DI LONGI

Provincia di Messina

## AREA AMMINISTRATIVA

Servizio Gestione del Personale

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C.

<p>PROPOSTA REGISTRO AREA AMMINISTRATIVA N° <u>4</u> /2017 Del <u>06.02.2017</u></p>	<p>Il Responsabile del Servizio Gestione del Personale <i>Maria Galati</i> <i>Maria Galati</i> Longi li, 6 febbraio 2017</p>	<p>Timbro del Comune di Longi</p>	<p>PRESENTATA DAL SINDACO <i>Dot. Alessandro Lazzara</i> <i>A. Lazzara</i> Longi li, 6 febbraio 2017</p>
<p>PROPOSTA REGISTRO GENERALE N° <u>08</u> /2017 Del <u>08.02.2017</u></p>			

**OGGETTO:** Approvazione piattaforma Contratto decentrato integrativo.  
- ULTERIORI DIRETTIVE -

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE, resi ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i.

**AREA AMMINISTRATIVA:** PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' TECNICA - **PARERE FAVOREVOLE.**

Longi li, 6 febbraio 2017

IL RESPONSABILE  
DELL'AREA AMMINISTRATIVA  
*Rita Alfredo Pugliese*  
*Rita Alfredo Pugliese*

## IL SINDACO

Premesso che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 28 novembre 2016, avente per oggetto **“COSTITUZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA ABILITATA ALLE TRATTATIVE PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DECENTRATI INTEGRATIVI”**, resa immediatamente esecutiva, è stato disposto, tra l'altro, quanto integralmente trascritto:

1. di costituire, per le motivazioni in premessa illustrate che qui si intendono interamente trasfuse, la delegazione trattante di parte pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 2 e 3, e dell'art. 10, comma 1, del C. C.N.L. afferente al comparto Regioni - Enti locali, sottoscritto in data 1-4-1999, come segue:
  - Segretario Comunale –*Presidente*;
  - Responsabile Area Amministrativa- *Componente*;
  - Responsabile Area Economico Finanziaria- *Componente*
  - Responsabile Area Tecnica- *Componente*
  - Responsabile Area Servizi alla Persona- *Componente*
2. DI DARE ATTO:
  - che i componenti della delegazione trattante di parte pubblica, rappresentano l'Amministrazione Comunale al tavolo della concertazione per le materie previste dal CCNL.
  - che la delegazione Trattante di parte pubblica assolve il mandato sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta Comunale.
  - che la sottoscrizione definitiva dei contratti collettivi decentrati integrativi è subordinata all'autorizzazione formale della Giunta Comunale in ordine alla sua conformità agli indirizzi precedentemente definiti, per l'adozione del conseguente provvedimento di autorizzazione alla sottoscrizione.
  - che i contratti decentrati hanno la capacità di creare vincoli e obblighi giuridicamente rilevanti tra le parti nelle materie espressamente assegnate dal CCNL a tale livello di negoziazione, essendo le materie che possono formare oggetto della disciplina decentrata stabilite dal CCNL.
  - che il contratto decentrato non può essere in contrasto con le clausole del contratto collettivo nazionale, né può comportare oneri superiori a quelli ivi previsti.

**Richiamato** il contenuto degli artt. 31 e 32 del C.C.N.L. del 22/01/2004, relativi alla disciplina delle risorse decentrate stabili e variabili, in cui si stabilisce che le risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengono determinate annualmente dagli enti;

### Visti:

l'art. 9 comma 2/bis del D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30.7.2010 n. 122/2010, il quale dispone che *“a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”*;

l'art. 1 comma 1 lett. a) del D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 ha disposto, tra l'altro, che le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 2-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2014,

il comma 456 dell'articolo 1 della L. 147/2013 *“All'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «sino al 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «e sino al 31 dicembre 2014»*. Al medesimo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *«A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo»*;

il Comma 236 dell'art. 1 della legge 208/2015, che testualmente recita: *“Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”*;

### **Richiamati:**

l'art. 40 ed in particolare i commi 3 bis e quinquies del D. L.gs 165/01, i quali prevedono che:

- *“le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione integrativa, nel rispetto... dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione” (comma 3 bis);*
- *“la contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.*

gli artt. 16 del C.C. 31/3/1999 e 4 del C.C.N.L. 1/4/1999 ai sensi dei quali rientrano, tra le altre materie oggetto di contrattazione decentrata, i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie decentrate (stabili e variabili), secondo le finalità e nel rispetto della disciplina dettata dall' art. 17 C.C.N.L. 1999, nonché i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale correlati a effettivi incrementi di produttività e di miglioramento quali-quantitativi dei servizi;

**Dato atto che:**

*l'art. 65 del D.Lgs. n. 150/2009 stabilisce al comma 1 che Entro il 31 dicembre 2010, le parti adeguano i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge, nonché a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III del presente decreto e al comma 2 che In caso di mancato adeguamento ai sensi del comma 1, i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano la loro efficacia dal 1° gennaio 2011 e non sono ulteriormente applicabili;*

*il comma 4 del predetto art. 65 stabilisce che Relativamente al comparto regioni e autonomie locali, i termini di cui ai commi 1 e 2 sono fissati rispettivamente al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2012, fermo restando quanto previsto dall' art. 31 comma 4 il quale dispone che Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 1, da attuarsi entro il 31 dicembre 2010, negli ordinamenti delle regioni e degli enti locali si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; decorso il termine fissato per l'adeguamento si applicano le disposizioni previste nel presente titolo fino alla data di emanazione della disciplina regionale e locali;*

**Accertato** che a partire dall'anno 2013, occorre stipulare un nuovo contratto decentrato integrativo;

**Dato atto** che giuste determinazioni del competente responsabile di area nn. 151/13, 127/14, 112/15, 113/15e 293/16 risultano costituiti i fondi risorse decentrate per le annualità 2013-2016 nel rispetto dei vincoli normativi e delle capacità di bilancio dell'Ente;

**Rilevato** che, per dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate occorre che il competente organo di direzione politica formuli alla delegazione trattante di parte pubblica le direttive utili per la sottoscrizione dell'intesa del contratto decentrato integrativo – parte normativa – e per definire obiettivi e vincoli atti ad indirizzare l'attività di confronto sindacale in esito alla quale verranno definite le modalità generali di ripartizione e destinazione delle risorse decentrate;

**Dato atto** che dette direttive alla delegazione trattante di parte pubblica, in modo particolare, devono indicare gli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo e delle scelte di bilancio, compatibilmente con le previsioni legislative dettate in materia di spesa del personale;

**Atteso** che, con nota del Segretario Comunale prot. n. 6633 del 23.11.2016, inviata a ciascuna P.O., viene richiesto ad ogni responsabile la predisposizione, per quanto di competenza, di appositi prospetti di ipotesi distribuzione del fondo per ogni annualità avendo cura di verificare quali istituti contrattuali siano applicabili e per quante unità di personale;

**Visto** lo schema di piattaforma contrattuale- parte normativa – da presentare alle organizzazioni sindacali, approvato con delibera di g.c. n. 161/2016;

**Dato atto** che per il giorno 7 del mese di dicembre 2016 è stata convocata la delegazione trattante per l'avvio delle trattative;

- che, in tale occasione, le OO.SS. presenti hanno proposto le seguenti modifiche e/o integrazioni:
- art. 10 comma 1 – sostituire le parole “può istituirsi” con le parole “si istituisce”
- art. 10 – comma 2 – limite complessivo annuo del budget previsto per il compenso per lavoro straordinario che per l'ente è pari ad € 5.071,75
- art. 20 – comma 1 – eliminare il capoverso che inizia “...a solo titolo esemplificativo”;
- art. 22 – comma 5 – specificare “.....ultimo triennio e di non avere riportato sanzioni disciplinari definitive superiori al richiamo scritto nel “biennio precedente”;
- art. 22 – comma 7 – sostituire 90% con 70%, utilizzando, ai fini della valutazione, la scheda della performance e comunque nei limiti delle risorse disponibili per l'istituto.

- art. 30 – comma 1 – specificare quale limite temporale di validità “l’anno 2016 con impegno delle parti alla rivisitazione della piattaforma a decorrere dal 2017”;

**Richiamati:**

- l’art. 20 del d.lgs 150/09 il quale prevede tra gli strumenti per premiare il merito e le professionalità le progressioni economiche;
- l’art. 23 del d.lgs 150/09 il quale prevede:

1. Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'articolo 62 del presente decreto, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili.

2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.

3. La collocazione nella fascia di merito alta ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera a), per tre anni consecutivi, ovvero per cinque annualità anche non consecutive, costituisce titolo prioritario ai fini dell'attribuzione delle progressioni economiche.

**Ritenuto che:**

- nulla osta all’accoglimento delle modifiche proposte dalle OO.SS. relativamente agli articoli 10, 20 e 30 dello schema di piattaforma;
- non appaiono confacenti rispetto alle previsioni degli articoli 20 e 23 del dlgs n, 150/09 le modifiche proposte dalle OO.SS e pertanto, relativamente all’articolo 22 dello schema di piattaforma (valutazione ai fini della progressione economica) va mantenuta la previsione di una valutazione triennale per ogni anno dell’ultimo triennio di almeno il 90% o al limite dell’85%;
- per l’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori al richiamo scritto, non essendo previsto alcun divieto esplicito dalla norma, può tenersi in considerazione il biennio precedente.

**Ritenuto**, dunque, per quanto sopra indicato, dettare ulteriori direttive per il prossimo avvio del confronto con le OOSS per le finalità di cui sopra;

**PROPONE**

1. Di riapprovare lo schema di piattaforma contrattuale- parte normativa, con le modifiche proposte nella riunione del 07.12.2016 relativamente agli articoli 10, 20 e 30 dello schema di piattaforma.
2. Non ritenere confacenti rispetto alle previsioni degli articoli 20 e 23 del dlgs n, 150/09 le modifiche proposte dalle OO.SS e pertanto, relativamente all’articolo 22 dello schema di piattaforma (valutazione ai fini della progressione economica) mantenere la previsione di una valutazione triennale per ogni anno dell’ultimo triennio di almeno il 90% o al limite dell’85%.
3. Per l’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori al richiamo scritto, non essendo previsto alcun divieto esplicito dalla norma, può tenersi in considerazione il biennio precedente.
4. Mantenere immutate le ulteriori direttive e prescrizioni formulate con la precedente delibera di G.C. n. 161/2016.
5. Di dare atto che, successivamente alla definizione della contrattazione decentrata integrativa ai fini dell’autorizzazione alla sottoscrizione del contratto definitivo, si predisporrà la piattaforma nel testo definitivo.
6. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

## AREA ECONOMICO FINANZIARIA

### PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' CONTABILE:

1) - Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i. per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**.

Longi, li 02.02.17

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA  
(Rag. Rosa Maria Schillirò)

2) - Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente regolamento di contabilità si attesta la copertura finanziaria nel bilancio di previsione esercizio finanziario \_\_\_\_\_.

CAPITOLO n. _____ SIOPE _____	Voce: " _____ "
<u>1</u> / <u>1</u> Competenza / <u>1</u> / <u>1</u> Residui	Impegno n° _____ /2017 per €. _____
CAPITOLO n. _____ SIOPE _____	Voce: " _____ "
<u>1</u> / <u>1</u> Competenza / <u>1</u> / <u>1</u> Residui	Impegno n° _____ /2017 per €. _____
CAPITOLO n. _____ SIOPE _____	Voce: " _____ "
<u>1</u> / <u>1</u> Competenza / <u>1</u> / <u>1</u> Residui	Impegno n° _____ /2017 per €. _____

Longi, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA  
(Rag. Rosa Maria Schillirò)

3) - Per il superiore intervento risulta valido ed effettivo l'equilibrio finanziario fra entrate accertate ed uscite impegnate e l'impegno di spesa risulta regolarmente prenotato.

Longi, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA  
(Rag. Rosa Maria Schillirò)

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI

GIUNTA COMUNALE N. 07

DEL 08.02.2017

DALLE ORE 13,20 - ALLE ORE 13,40.

PROPOSTA N. 08 DEL 08.02.2017

Letto, approvato e sottoscritto.

L'Assessore Anziano  
*Carbone Francesco*

IL PRESIDENTE  
*Alessandro LAZZARA*

Il Segretario Comunale  
*Dott.ssa Maria NATOLI SCIALLI*

\*\*\*\*\*  
 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 12, comma 2° della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44.

Longi, li 08.02.2017 - Il Segretario Comunale - *Dott.ssa Maria NATOLI SCIALLI*

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'Art. 12 comma 1 Legge Regionale 3 dicembre 1991 n. 44, in quanto decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo On-line del sito istituzionale dell'Ente.

Longi, \_\_\_\_\_ Il Segretario Comunale D.ssa Maria NATOLI SCIALLI

### ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo on-line del sito istituzionale dell'Ente, per 15 giorni consecutivi a far data dal 10.02.2017

Longi, li 08.02.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*Dott.ssa Maria NATOLI SCIALLI*

Si attesta che la presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari con nota Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

IL RESPONSABILE  
DELL'AREA AMMINISTRATIVA  
*Rag. Alfredo PIDALA'*

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo on-line del sito istituzionale dell'Ente, per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

e che non sono stati prodotti a quest'ufficio opposizioni o reclami.

Longi, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*Dott.ssa Maria NATOLI SCIALLI*